



**COMUNE di BONDENO**  
**Provincia di Ferrara**

**ORDINANZA N. 53**

**Oggetto :**

FIERA ORDINARIA DI BONDENO "SAN GIOVANNI" -  
DETERMINAZIONE IN MERITO AL COMMERCIO SULLE AREE  
PUBBLICHE E SULLA GESTIONE DEL LUNA PARK - MODIFICA  
ORDINANZA N. 6/2007

**Il Sindaco**

Visto l'art. 28, 12° coma, del Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 114 che prevede che le Regioni determinino gli indirizzi in materia di orari ferma restando la competenza in capo al Sindaco a fissare i medesimi;

Visto l'art. 1, 2° comma della Legge Regionale 25.06.1999, n. 12 che attribuisce alla Giunta Regionale il compito di stabilire gli indirizzi in materia di orari di vendita, ai sensi del comma 12 dell'art. 28 del D.Lgs. n. 114/98;

Visto il punto 3 dell'allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale 26.07.1999, n. 1368, con cui viene stabilito che l'orario di vendita è stabilito dal Sindaco sulla base dei seguenti indirizzi:

- inizio delle vendite non prima delle ore 4;
- fascia oraria di vendita non inferiore a 4 ore e non superiore a 20 ore giornaliere, anche frazionate;

Visto il Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche concernente la disciplina dei mercati, dei posteggi isolati, del commercio itinerante e delle fiere, approvato con deliberazione consiliare n. 174 del 20.12.2000, controllata senza rilievi dal CO.RE.CO. con Prot. n. 115 del 10.01.2001, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la propria Ordinanza n. 105 in data 20.07.2001 avente ad oggetto l'orario del commercio al dettaglio su aree pubbliche;

Vista la propria precedente Ordinanza n. 6/2007 del 17/04/2007 con cui è stata determinata la durata del Luna Park ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di gestione dei parchi divertimento o luna park, approvato con D.C.C. n. 83 del 31/05/1991, ed i giorni di fiera per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;

Ritenuto di modificare la suddetta ordinanza relativamente all'orario delle operazioni di vendita per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;

Visto l'art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

## ORDINA

a modifica della propria precedente ordinanza n. 6/2007 del 17/04/2007:

- La fiera ordinaria di Bondeno "San Giovanni", istituita con deliberazione consiliare n. 174 del 20.12.2000, ai fini dell'esercizio del commercio su aree pubbliche e della durata del luna park, ha inizio e termina come segue:
  - **se il giorno 24 giugno cade nei giorni di: venerdì – sabato – domenica – lunedì – martedì**  
inizia il giovedì precedente al 24 giugno e termina il martedì successivo (durata 6 giorni)
  - **se il giorno 24 giugno cade di: mercoledì**  
inizia il giovedì precedente al 24 giugno e termina mercoledì 24 giugno (durata 7 giorni)
  - **se il giorno 24 giugno cade di: giovedì**  
inizia il venerdì precedente e termina giovedì 24 giugno (durata 7 giorni).
- I giorni obbligatori di effettiva presenza degli esercenti il commercio su aree pubbliche, ai fini del riconoscimento delle presenze maturate come previsto dall'art. 30 del Regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, sono i seguenti: **venerdì – sabato – domenica, oltre il giorno 24 giugno se non cade nei predetti giorni;**
- L'orario delle operazioni di vendita viene stabilito dalle ore 17,00 alle ore 24,00 (nei giorni feriali)  
dalle ore 16,00 alle ore 24,00 (nei giorni festivi)  
L'orario di presenza obbligatoria, ai fini dell'art. 30, commi 2 e 3 del Regolamento viene stabilito dalle ore 20,00 alle ore 23,00
- I titolari di concessione decennale e di concessione di posteggio per la singola edizione, non presenti nell'area fiera:
  - entro le ore 17,00 dei giorni feriali;
  - entro le ore 16,00 dei giorni festivi compreso il Patrono del 24 Giugnonon potranno accedere alle operazioni di vendita ed il posteggio sarà assegnato ad altri operatori presenti.

L'inosservanza delle disposizioni della presente Ordinanza comporta il pagamento delle sanzioni previste dalle norme vigenti

Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di giorni 60 dalla notificazione ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna (Legge 6 dicembre 1971, n. 1034), oppure, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

Bondeno , li 25/05/2010



**Il Sindaco**  
Alan Fabbri

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Alan Fabbri".

Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di giorni 60 dalla notificazione ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna, (Legge 6 dicembre 1971, n° 1034), oppure, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n° 1199)